



10.6.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto:

Petizione 798/2004, presentata da Nicola Leugio, cittadino italiano, contro il bracconaggio a Malta.

Petizione 334/2005, presentata da Kevin Sourd, cittadino francese, corredata di 3 firme, sull'abbattimento di uccelli a Malta.

Petizione 886/2005, presentata da Hugues FANAL, cittadino belga, a nome della Società reale belga per la protezione degli uccelli (LRBPO), sulla trasposizione da parte delle autorità maltesi della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli migratori.

Petizione 530/2006, presentata da Lutz Blume, cittadino tedesco, sull'uccisione degli uccelli a Malta.

Petizione 1091/2007, presentata da Seamus Feeney, cittadino irlandese, sulla caccia di uccelli migratori protetti a Malta e a Cipro.

Petizione 1374/2010, presentata da Bernhard Vetter, cittadino tedesco, sulla caccia illegale di uccelli migratori in numerosi Stati membri dell'UE.

1. Sintesi della petizione 798/2004

Il firmatario denuncia la strage di rapaci (8 000 nel 2004), durante i voli migratori, da parte di bracconieri nell'isola di Malta, senza alcun intervento da parte delle autorità locali. Chiede al PE d'intervenire condannando questa barbarie.

Sintesi della petizione 334/2005

Il firmatario esprime preoccupazione in merito alla caccia di alcune specie protette a Malta e al mancato rispetto da parte delle autorità maltesi della legislazione UE in materia, riferendosi in particolare alla direttiva 79/409/CEE concernente la protezione degli uccelli selvatici ed auspica pertanto un'azione immediata da parte del Parlamento europeo.

Sintesi della petizione 886/2005

Il firmatario denuncia a nome della LRBPO il vero e proprio massacro di specie di uccelli migratori protetti che si svolge a Malta. Chiede pertanto al PE di intervenire per garantire che il governo maltese si adegui alla direttiva sulla protezione degli uccelli selvatici e la attui in maniera idonea. Chiede inoltre al Parlamento europeo di garantire che subito dopo la scadenza del periodo transitorio concesso dall'UE (31 dicembre 2008) la pratica di intrappolare gli uccelli selvatici a Malta termini del tutto.

Sintesi della petizione 530/2006

Il firmatario afferma che molti uccelli migratori in "sosta" a Malta vengono uccisi o catturati per essere rivenduti nei mercati locali. Egli sostiene che ciò violi le norme UE in materia di protezione degli uccelli e chiede che il Parlamento europeo prenda provvedimenti.

Sintesi della petizione 1091/2007

Il firmatario denuncia la caccia di uccelli migratori protetti durante il loro tragitto sopra Malta e Cipro e il fatto che tale pratica è considerata un tipo di sport in questi paesi. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire e di fare pressione sui due governi affinché adottino le misure necessarie per evitare l'ulteriore caccia di uccelli protetti.

Sintesi della petizione 1374/2010

Il firmatario esprime preoccupazione per la caccia di uccelli migratori a Malta, a Cipro, in Spagna e in Italia. Il firmatario sottolinea che tale situazione è in contrasto con la legislazione dell'UE in materia, facendo riferimento, in particolare alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e chiede pertanto al Parlamento di adottare le misure necessarie per impedire la prosecuzione della caccia agli uccelli protetti.

2. Ricevibilità

Petizione 798/2004: dichiarata ricevibile il 30 marzo 2005.

Petizione 334/2005: dichiarata ricevibile il 29 agosto 2005.

Petizione 886/2005: dichiarata ricevibile il 10 febbraio 2006.

Petizione 530/2006: dichiarata ricevibile il 24 novembre 2006.

Petizione 1091/2007: dichiarata ricevibile il 14 marzo 2008.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

Petizione 1374/2010: dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2011.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione alle petizioni 798/2004 e 334/2005, ricevuta il 20 ottobre

2005.

"Le suddette petizioni denunciano il mancato intervento delle autorità maltesi al fine di prevenire la caccia illegale di uccelli a Malta, compreso il presunto abbattimento di circa 8 000 rapaci durante la stagione migratoria del 2004.

La caccia di rapaci è vietata dalla direttiva 'Uccelli' (direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici¹), la quale prevede, all'articolo 5, un regime generale di protezione degli uccelli selvatici, affermando che è vietato, tra l'altro, ucciderli o catturarli deliberatamente.

La Commissione sta attualmente valutando la conformità della legge maltese di trasposizione con una serie di direttive ambientali, tra cui la direttiva Uccelli. Sulla base di tale esame, laddove si riscontri un'evidente inosservanza, la Commissione adotterà i necessari provvedimenti per garantire, entro i limiti che il trattato le impone, l'osservanza del diritto dell'Unione.

La Commissione è consapevole del problema di un'effettiva applicazione della direttiva Uccelli a Malta. Tale questione è stata discussa con le autorità maltesi, le quali hanno assicurato alla Commissione che le risorse di cui dispongono le forze di polizia per far fronte al problema sono state notevolmente rafforzate. Ciononostante, il fenomeno continua ad essere grave e la Commissione ha precisato alle autorità maltesi che è necessario potenziare ulteriormente gli interventi per arginare il problema."

Risposta della Commissione alla petizione 886/2005, ricevuta il 28 marzo 2006.

"Il firmatario denuncia la minaccia che la pratica di intrappolare gli uccelli a Malta rappresenta per le specie di uccelli migratori. In base a un accordo transitorio contenuto nel trattato di adesione, la pratica di intrappolare sette specie di fringuelli (uccelli cantori) è ammessa a Malta per un periodo limitato, allo scopo di creare un sistema di allevamento totalmente in cattività. Il periodo transitorio scade il 31 dicembre 2008.

Al termine del periodo transitorio (dicembre 2008) e conformemente alla direttiva summenzionata, la pratica di intrappolare tali uccelli non sarà più ammessa, con la possibile eccezione di alcuni esemplari selvatici catturati allo scopo di rinnovare il patrimonio genetico della popolazione di fringuelli allevati in cattività. Tale eccezione può essere concessa esclusivamente ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che consente agli Stati membri di derogare alle disposizioni principali della direttiva solo in presenza di condizioni e circostanze molto precise. La cattura consentita ai sensi della deroga sarebbe ammessa soltanto per un numero limitato di esemplari, da inserire direttamente nel programma di allevamento in cattività, mentre non sarebbe consentita la prosecuzione generalizzata delle catture mediante trappole.

La Commissione è a conoscenza di alcuni ritardi nell'attuazione dell'accordo transitorio e i servizi della Commissione sono in contatto con le autorità maltesi per sottolineare l'esigenza

¹ G U L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18.

di assicurare l'effettivo adempimento degli obblighi previsti dal trattato di adesione, nonché dell'onere della relativa comunicazione. Le autorità maltesi hanno informato la Commissione che la prima relazione annuale di attuazione, attestante l'adempimento dei requisiti dell'accordo transitorio, che avrebbe dovuto essere presentata alla fine del 2005, è stata ora completata. Nonostante tale comunicazione, fino a questo momento la Commissione non ha ricevuto alcuna copia della relazione; pertanto la Commissione si attiverà per avviare un procedimento contro Malta per infrazione degli obblighi previsti dal trattato di adesione.

La Commissione ritiene che il rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva 79/409/CEE) costituisca un elemento essenziale per garantire la tutela delle specie di uccelli e degli habitat in tutta l'Unione europea. Qualora la Commissione accerti la presenza di elementi di prova del mancato adempimento della direttiva, adotterà i provvedimenti necessari per garantire, entro i limiti stabiliti dal trattato, l'applicazione del diritto dell'Unione."

4. Risposta complementare della Commissione alle petizioni 798/2004, 334/2005 e 886/2005, ricevuta il 10 ottobre 2006.

"A seguito delle precedenti comunicazioni del 20 ottobre 2005 e del 28 marzo 2006, la Commissione è in grado di fornire un aggiornamento sulle questioni sollevate in queste tre petizioni.

Il governo maltese ha comunicato alla Commissione che il 29 marzo 2006 è entrata in vigore una nuova legge sulle attività venatorie a Malta. I servizi della Commissione stanno esaminando il testo per valutare in quale misura tale legislazione (Avviso legale 79 del 2006) contempli gli elementi specifici della direttiva Uccelli (direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici), che fino ad oggi non è stata adeguatamente recepita nel diritto nazionale maltese.

Oltre alla legislazione adottata di recente, la Commissione prende atto dei progressi compiuti dalle autorità maltesi nel cercare di migliorare l'attuazione della normativa che recepisce la direttiva Uccelli. Tali miglioramenti riguardano aumenti delle sanzioni comminabili, il rafforzamento della cooperazione con le forze dell'ordine e la proposta di un programma educativo, malgrado le limitate risorse a disposizione delle autorità maltesi per vigilare appieno sulle violazioni della direttiva. La Commissione è al corrente degli attuali problemi di esecuzione, soprattutto in ordine alle attività venatorie illegali a Malta, e si impegna ad attuare tutte le possibili misure per garantire la conformità agli obblighi di cui alla direttiva Uccelli.

Per quanto concerne l'uso di trappole per uccelli, la Commissione osserva che la prima relazione delle autorità maltesi sulle misure transitorie relative alle trappole per uccelli è pervenuta il 29 marzo 2006. Tale relazione mostra che, malgrado gli iniziali ritardi nell'attuazione delle componenti del programma transitorio, l'anno scorso, le autorità maltesi hanno realizzato alcuni importanti elementi dello stesso. Secondo la Commissione, tale relazione indica che si stanno compiendo progressi in merito all'osservanza delle scadenze fissate nel programma e dimostra la volontà delle autorità maltesi di onorare il loro impegno. La Commissione continuerà a monitorare tale programma al fine di garantire il rispetto dei termini non ancora onorati."

5. Risposta complementare della Commissione alle petizioni 798/2004, 334/2005, 886/2005 e 530/2006, ricevuta il 28 febbraio 2007.

"A seguito della precedente comunicazione del 10 ottobre 2006, la Commissione è in grado di fornire un aggiornamento sulle questioni sollevate nelle quattro petizioni.

La caccia di uccelli a Malta è regolamentata dalle disposizioni della direttiva Uccelli (direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici¹, di seguito 'la direttiva') che proibisce la caccia alle specie minacciate di estinzione e regola la stagione di caccia per le specie cacciabili. Per quanto concerne le specie migratrici, la direttiva stabilisce che esse non possono essere cacciate durante il ritorno al luogo di nidificazione, in particolare durante la primavera. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, gli Stati membri possono derogare a questo divieto generale in presenza di particolari condizioni.

Nel 2004 il governo maltese ha esercitato tale opzione per applicare la deroga alla caccia di un numero limitato di tortore e quaglie in primavera, adducendo la motivazione che questi uccelli sono presenti in gran numero solo durante la migrazione primaverile e pertanto solo in questa stagione è possibile cacciarli. Tuttavia, per essere valida, la deroga al divieto di caccia primaverile deve rispettare tutte le condizioni definite all'articolo 9 della direttiva Uccelli. È stato chiesto alle autorità maltesi di dimostrare che la stagione di caccia primaverile fosse limitata, che la quantità di uccelli cacciabili fosse stabilita in quote rigide e che tali quote fossero rispettate.

In seguito a una valutazione delle informazioni fornite dalle autorità maltesi nella relazione sulle deroghe del 2004, la Commissione ha concluso che la deroga non rispettava le condizioni previste dall'articolo 9 della direttiva, poiché erano disponibili periodi di caccia alternativi, ad esempio durante l'autunno. Pertanto, a luglio 2006 la Commissione ha avviato contro Malta delle procedure di infrazione inviando alle autorità maltesi una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, esponendo i motivi della mancata conformità alla direttiva. Spetta ora alle autorità maltesi rispondere alla Commissione. Il termine per l'invio della risposta, previsto inizialmente per inizio settembre, è stato prorogato di due mesi su richiesta delle autorità maltesi. La Commissione rileva il superamento del termine prorogato; se la risposta non sarà inviata tempestivamente, verrà avviato automaticamente lo stadio successivo della procedura legale.

Per quanto concerne il problema della caccia illegale di altre specie di uccelli a Malta, le informazioni ricevute dalla Commissione indicano che i problemi di esecuzione relativi alla caccia illegale persistono; alcuni rapporti indicano che la legislazione adottata a marzo 2006, volta ad attuare pienamente la direttiva Uccelli, non è attualmente applicata in modo adeguato. Sulla base di tali rapporti è stata presentata una nuova denuncia per sollevare la questione presso le autorità maltesi.

Per quanto concerne la pratica di intrappolare gli uccelli e il programma di misure transitorie definito ai sensi del trattato di adesione, la Commissione rileva che le autorità maltesi erano tenute a comunicare, entro la fine del 2006, i dati relativi agli uccelli intrappolati nel 2005 e l'elenco dei siti di cattura. La Commissione continuerà a monitorare tale programma al fine di

¹ G U L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18.

garantire il rispetto dei termini non ancora decorsi."

6. Risposta complementare della Commissione alle petizioni 798/2004, 334/2005, 886/2005 e 530/2006, ricevuta il 7 marzo 2008.

"Come affermato nella precedente comunicazione del 23 marzo 2007, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro Malta nel luglio 2006, per aver consentito la caccia di tortore e quaglie in primavera, in violazione degli articoli 7 e 9 della direttiva Uccelli (direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici). Il 28 giugno 2006, è stata inviata alle autorità maltesi una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 226 del trattato europeo, esponendo i motivi della mancata conformità alla direttiva. Successivamente, è stata ricevuta una richiesta di proroga del termine entro il quale inviare una risposta. Il termine per l'invio è stato prorogato di due mesi, fino al 5 novembre 2006.

Le autorità hanno risposto con una lettera il 23 marzo 2007. In risposta all'affermazione che esistono alternative alla caccia in primavera, esse hanno risposto che in autunno il numero di uccelli presente è insignificante, tanto da non consentire la caccia. I dati relativi all'attività venatoria per il 2005 non hanno fornito informazioni aggiuntive, tali da indicare che non esistano alternative alla caccia in primavera. Un parere motivato è stato successivamente inviato alle autorità maltesi il 17 ottobre 2007.

La risposta al parere motivato è stata ricevuta l'11 gennaio 2008. Nella loro risposta, le autorità maltesi hanno affermato che le opportunità di caccia sono insufficienti durante l'autunno, ossia esse non ritenevano che tale attività rappresentasse un'alternativa realizzabile. In seguito a un'analisi della risposta, la Commissione ha concluso che, sebbene più limitate, le possibilità di caccia in autunno esistono e rappresentano pertanto un'alternativa alla caccia in primavera. Del caso è stata successivamente investita, il 31 gennaio 2008, la Corte di giustizia.

Per quanto concerne il problema della caccia illegale di altre specie di uccelli a Malta, le informazioni ricevute dalla Commissione indicano che in due mesi, da settembre a novembre 2007, sono stati denunciati 57 casi di persone scoperte a cacciare in violazione della normativa. Durante il loro intervento, le autorità competenti hanno inoltre confiscato numerosi articoli illegali, tra cui richiami per uccelli, gabbie trappola ed esche. Le ammende per pratica illegale dell'attività venatoria sono state aumentate, fino a un massimo nella regione di € 14 000 e due anni di prigione.

Per quanto concerne la pratica di intrappolare gli uccelli e il programma di misure transitorie definito ai sensi del trattato di adesione, i dati forniti dalle autorità maltesi indicano che esistono 7 310 siti di cattura registrati sulle isole. Nell'ambito degli obiettivi definiti nel capitolo 10, lettera D) dell'allegato XI al trattato di adesione, il governo maltese ha istituito, nel febbraio 2006, il progetto di riproduzione in cattività Għammieri. La zona del sito scelta per il progetto ha un'estensione di 171m², con 29 gabbie di 2,1m² ciascuna, 2 gabbie più grandi di 8m² e 6 gabbie più piccole che vengono utilizzate durante il periodo di riproduzione. Inizialmente il progetto è stato avviato con quattro coppie di ciascuna delle sette specie di uccelli cantori, vale a dire il frosone, il verdone, il cardellino, il fringuello, il cardellino euroasiatico, il verzellino europeo e il fanello. Attualmente nel sito si trovano 4 esemplari di

frosone (3 maschi e 1 femmina), 8 esemplari di fringuello, di cardellino euroasiatico, di fanello e di verzellino europeo (4 maschi e 4 femmine di ciascuna delle specie menzionate); 16 esemplari di verdone (7 maschi e 9 femmine) e 7 di cardellino (3 maschi e 4 femmine). La commissione ornitologica di Malta sta attualmente esaminando le condizioni delle voliere per valutare possibili miglioramenti da apportare al fine di migliorare la riproduzione."

7. Risposta complementare della Commissione alle petizioni 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006, 1091/2007 ricevuta il 17 luglio 2008.

"In seguito alla precedente comunicazione del 7 marzo 2008, la Commissione comunica che, nella causa per infrazione contro Malta per aver consentito la caccia di tortore e quaglie in primavera in deroga agli articoli 7 e 9 della direttiva Uccelli (direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici), si è rivolta in data 31 gennaio 2008 alla Corte, chiedendo l'adozione di misure provvisorie per impedire lo svolgimento della caccia di primavera dell'anno in corso. Il 24 aprile la Corte ha deciso che nessuna legislazione che consenta la caccia estiva nel 2008 dovrà essere adottata a Malta. La causa principale, relativa al principio generale della caccia primaverile a Malta in quanto tale, è ancora all'esame della Corte.

Conformemente al principio della parità di trattamento, l'obiettivo della Commissione è di garantire un'applicazione coerente della direttiva Uccelli in relazione alla caccia illegale in tutta l'Unione europea. La Commissione, inoltre, fa riferimento alla sentenza della Corte nella causa concernente la caccia di primavera in Liguria, Italia (causa C-503/06), del 15 maggio 2008. In tale sentenza la Corte ha ribadito quali sono le condizioni da rispettare affinché sia consentita la caccia di primavera, inclusa l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti.

La Commissione è a conoscenza della decisione delle autorità cipriote di concedere una deroga consentendo la caccia di due specie (la cornacchia nera e la gazza) per sei giorni a maggio 2008. La Commissione sta valutando la situazione per garantire la conformità alle pertinenti disposizioni della direttiva Uccelli."

8. Risposta complementare della Commissione alle petizioni 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006, 1091/2007 ricevuta il 24 giugno 2010.

"A seguito della sua precedente comunicazione del 16 luglio 2008, la Commissione informa la commissione per le petizioni che il 10 settembre 2009 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la propria sentenza sulla causa relativa alla questione della caccia primaverile a Malta (causa C-76/08). Ha rilevato che la pratica di cacciare quaglie e tortore durante la migrazione di primavera esercitata tra il 2004 e il 2007 era incompatibile con la direttiva Uccelli¹, in particolare con i requisiti di cui all'articolo 9.

La Corte ha ritenuto che la caccia primaverile a Malta violasse la direttiva Uccelli, tuttavia ha confermato che la caccia primaverile di alcune specie potrebbe essere autorizzata sulla base del fatto che 1) la caccia può essere oggetto di deroghe e 2) sia soddisfatta una precondizione essenziale per applicare tali deroghe, ossia la mancanza di un'altra soluzione soddisfacente, in

¹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata, GU L 20 del 26.1.2010, pagg. 7-25).

quanto, nelle circostanze specifiche osservabili a Malta, in autunno non è presente un numero sufficiente di esemplari per la caccia.

Nella sentenza è stato affermato che Malta non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, interpretato alla luce del principio di proporzionalità. Tuttavia, occorre notare che la sentenza non ha escluso la possibilità di aprire in futuro a Malta una stagione di caccia primaverile limitata e oggetto di un controllo rigoroso.

La Commissione può confermare di aver discusso con il governo maltese l'attuazione della sentenza della Corte relativamente alla proposta di applicare una deroga per la caccia primaverile nel 2010. Il 9 aprile 2010 il governo maltese ha adottato la normativa che consente la caccia primaverile di circa 7 500 uccelli a Malta per una settimana alla fine di aprile 2010. La normativa impone una serie di limitazioni alla caccia primaverile e fornisce misure dettagliate per il controllo di tale attività venatoria.

La Commissione ritiene che, in linea di principio, la nuova legislazione che autorizza la caccia primaverile nel 2010 risulti conforme ai requisiti della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. È nondimeno essenziale applicare con efficacia tutte le condizioni stabilite nella nuova normativa (durata della stagione di caccia, numero di licenze di caccia e di uccelli da cacciare). La Commissione procederà a un attento controllo del periodo di caccia primaverile nel 2010 onde valutare se le condizioni ai fini della deroga sono soddisfatte.

La Commissione ritiene anche che il governo maltese abbia adottato una legislazione quadro tesa a consentire la caccia primaverile negli anni a venire che indica un numero più elevato di uccelli (circa 25 000) e prevede una stagione di caccia pari a tre settimane. Al momento la Commissione sta valutando se tale normativa quadro rispetti le disposizioni della sentenza nell'ottica di intraprendere altre azioni in futuro, se necessario.

Per quanto riguarda la caccia primaverile di uccelli a Cipro nel 2007, le autorità del paese si sono impegnate a non autorizzare nei prossimi anni la caccia primaverile delle tortore. Nel 2008 Cipro ha ribadito tale impegno. In riferimento alla deroga volta a consentire la caccia primaverile di corvi, la Commissione è dell'avviso che essa sia stata concessa conformemente ai requisiti della direttiva Uccelli al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura."

9. Risposta complementare della Commissione alle petizioni 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006, 1091/2007 ricevuta il 9 dicembre 2010.

"Nella sentenza del 10 settembre 2009 sulla causa concernente la questione della caccia primaverile a Malta (causa C-76/08), la Corte ha ritenuto che la caccia di quaglie e tortore durante la stagione venatoria autunnale non possa essere considerata una soluzione soddisfacente nel caso specifico di Malta. Pertanto, la sentenza non esclude la possibilità di aprire in futuro a Malta una stagione di caccia primaverile limitata e oggetto di un controllo rigoroso. La Corte ha tuttavia anche ritenuto che, qualora si tenti di applicare una deroga a norma dell'articolo 9 della direttiva¹, occorre rispettare il principio di proporzionalità e gli altri

¹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata, GU L 20 del 26.1.2010, pagg. 7–25).

requisiti previsti all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Uccelli. Nel presente caso, secondo quanto riscontrato dalla Corte, Malta non ha soddisfatto il principio di proporzionalità nella misura in cui ha consentito la caccia primaverile nel periodo 2004-2007.

Un'analisi approfondita della legislazione quadro maltese (L. N. 221 del 2010), che permetterebbe in futuro la caccia in primavera di 25 000 uccelli al massimo (12 000 quaglie e 13 000 tortore) all'interno di una stagione venatoria di tre settimane, approvata dal governo maltese ad aprile 2010, ha portato la Commissione a concludere che detta legislazione per gli anni futuri non è conforme alla sentenza della Corte in quanto non dà un'adeguata applicazione al principio di proporzionalità.

Pertanto, il 28 ottobre 2010, la Commissione ha deciso di inviare a Malta una lettera di costituzione in mora conformemente alla procedura di cui all'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione ha invitato il governo maltese a presentare osservazioni in merito entro due mesi della ricezione della lettera. Dopo averle esaminate, o qualora non venga presentata alcuna osservazione entro il termine stabilito, la Commissione può adire nuovamente la Corte di giustizia richiedendo il pagamento di penalità economiche."

10. Risposta complementare della Commissione alle petizioni 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006, 1091/2007 e 1374/2010 ricevuta il 10 giugno 2011.

"Come spiegato nella sua precedente comunicazione del 28 ottobre 2010 relativa alla petizione, la Commissione ha deciso di inviare a Malta una lettera di costituzione in mora a norma dell'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di ovviare alle lacune individuate nella nuova legislazione quadro adottata dal paese (L. N. 221 del 2010) nell'aprile 2010, che definisce le condizioni e i criteri per una deroga restrittiva alla caccia primaverile a Malta in futuro.

La Commissione ha fatto seguito alla risposta di Malta alla lettera di costituzione in mora con una serie di discussioni bilaterali con le autorità maltesi volte a colmare le lacune riscontrate. Conseguentemente Malta ha apportato varie modifiche alla legislazione quadro.

La Commissione accoglie con favore tali emendamenti legislativi e ritiene che la legislazione quadro modificata sia conforme alla sentenza della Corte del 10 settembre 2009 e alle rigorose condizioni previste dalla direttiva Uccelli dell'UE.

Tuttavia, l'accettazione delle summenzionate modifiche legislative non deve essere interpretata come un consenso della Commissione al governo maltese per quanto riguarda l'applicazione di una particolare deroga alla caccia primaverile in futuro. Il governo maltese è comunque tenuto, prima dell'apertura di qualsiasi stagione venatoria, a verificare che tutte le condizioni restrittive concernenti una deroga alla caccia primaverile siano soddisfatte. In tale contesto, è opportuno ricordare che spetta in ultima analisi allo Stato membro adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della legislazione dell'UE in qualsiasi momento e spetta quindi principalmente al governo maltese far sì che un'eventuale deroga particolare alla caccia primaverile sia applicata conformemente ai rigorosi criteri stabiliti dalla direttiva Uccelli.

Conclusioni

La Commissione ha preso atto della decisione di Malta di aprire nel 2011 una stagione venatoria primaverile limitata conformemente alla legislazione quadro modificata. La Commissione continuerà a verificare che Malta adotti tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della legislazione dell'UE e sottolinea l'importanza di un monitoraggio e di una supervisione rigorosi al fine di assicurare il rispetto dei limiti di qualsiasi deroga."